PER LE FAUSTISSIME NOZZE DELL'AVVOCATO MARIANNO...

Valvasone

16
Sol.

PER

LE FAUSTISSIME NOZZE

DELL'AVVOCATO

MARIANNO BEVILACQUA

COLLA SIGNORA

ANNETTA GIACOMELLI

Padova, Stab. Prosperini

Amatissimi Sposi,

Il doppio vincolo di parentela e di sincera amicizia che ci lega a Voi ed alle famiglie Vostre, fa sì che noi vediamo con somma compiacenza la Vostra unione, e che prendiamo viva parte nel sapere verificata in oggi quella promessa che da tanto tempo Vi avete data di reciproco amore.

Abbandonati dalle muse, un nostro amico ci diede uno Statuto antico di Valvasone del 1369, che da molto tempo fu dato alla luce, ma, siccome ne furono tratte assai poche copie, perciò sappiamo ch' è desiderio di molti di vederne la ristampa.

Se l'argomento non è dell' interesse della Sposa, lo è però dello Sposo e siccome in oggi Voi siete una sola persona, così siamo certi che lo aggradirà anch' Essa per mutuo consenso.

Amateci sempre, e noi viviamo fiduciosi che quegli stretti vincoli di leale amicizia che sussistono fra noi, si conserveranno mai sempre nei Vostri figli, e nei nostri nipoti.

Treviso, li 3 Maggio 1875

La famiglia Zava.

Digitized by Google

Hoc est statutum Nobilium Dominorum, et Vicinorum de Valvasono approbatum per ipsos Dominos et omnes Vicinos de Valvasono super platea Valvasoni ad sonum campanae in plena regula more solito congregatos, in millesimo tercentesimo sexagesimo nono, Indictione septima. In Festo S. Georgii, die vigesimo quarto mensis aprilis

C. 1. In primis quidem statuimus et ordinamus, quod si qua persona modo aliquo interfecerit aliquam personam, quod debeat decapitari, et haeredes, et bona ipsius pacem habere debeant.

C. 2 Item, si quis, fecerit, vel facere vellet tradimentum in loco Valvasoni, quod clare manifestum fuerit, quod debeat strascinari usque ad furcam, et ibi suspendi taliter quod moriatur, et bona ipsius debeant confiscari

C. 3 Si quis furabitur usque ad summam solidorum parvorum quadraginta, quod debeat scoriari et banniri, et si reperietur secundario furtum fecisse, quod debeat scoriari et bullari in fronte, et si tertio animo quieto reperiertur furtum fecisse, quod debeat suspendi per gulam taliter quod moriatur.

712

C. 4. Si quis furtive, vel aliquo modo poneret ignem in loco Valvasoni vel ejus districtu in domibus, si capitur, quod debeat comburi.

C. 5. Si quis furabitur bestiam aliquam, scilicet aquum, vel bovem, quod suspendatur per gulam taliter quod moriatur.

C. 6. Si quis furabitur asinum, castratum, capram, vel pecoram, quod debeat scoriari et bullari, et si repelitur ultra, vel si aliud furatus fuisset, quod puniatur secundum furtum factum.

C. 7. Si quis furtive, vel in hora strasora intraverit in domum alicujus absque velle domini, solvat libras quinquaginta, et si dominus domus probare non posset, et exclamare heu, heu, ita quod audiretur, fides ei adhibenda sit.

C. 8. Si quis de nocte transeat foveas Valvasoni, solvere debeat libras viginticquinque parvorum.

C. 9. Statuimus et ordinamus, quod si qua persona cum cultello, lancea, enso, vel cum alia arma vetita, irato animo vulneraverit aliquam personam, solvat libras decem parvorum, et emendet damnum vulnerato, et si vulneratus membrum aliquod perderet, vulnerans solvere debeat libras viginticquinque parvorum, vel membrum perdat ut vulneratus.

C. 10. Si quis irato animo presserit, vel percusserit aliquam personam, solvat libras tres parvorum, et si sanguis exierit, solvat solidorum parvorum libras sex, et credatur percusso.

C. 11. Si quis de die acceperit lanceam, vel jecerit, aut traxerit cultellum, vel spatam super aliquam personam, solvat solidos viginti, et post solis occasum solvat solidos quadraginta.

C. 12. Si quis exierit de Valvasono absque velle Domini,

et ierit post aliquam personam causa offendendi, solvat libras decem parvorum, et si offenderit personam, solvat etiam bannum vulneris.

C. 13. Si quis vocaverit aliquam personam cornutum, falsum, sassinum, furem, vel proditorem, solvat libras tres parvorum et solidos viginti personae injuriatae, et disdicat se per gulam, salvo si probare non vellet.

C. 14. Si quis vocaverit aliquem asinum, ribaldum, vel poltronum irato animo, solvat solidos parvorum viginti.

C. 15. Si quis reclamaverit de aliqua injuria, vel exfortio, et probare non posset, solvat solidos parvorum viginti.

C. 16. Si quis dismentiveret aliquam personam per gulam, solvat solidos parvulos quadraginta, vel irato animo dicat: *et tu non dicis verum*, solvat solidos parvulos viginti.

C. 17. Si quis acceperit pileum, capucium, vel biretum, vel aliam rem alicui personae, solvat solidos parv. viginti, et reddere teneatur rem acceptam.

C. 18. Si quis acceperit pignus alicujus manipasti teneatur solvere Dominio solidos parv. quadraginta, et reddere pignus sine praetio.

C. 19. Si quis beccarius, pistor, vel statiooarius ponderaverit carnes, vel panem, vel aliquod meramonium, quod non reperiatur justi ponderis, solvat solidos parvulos quadraginta, reddere teneatur praetium, et totus panis sit Juratorum, et aliae res male ponderatae.

C. 20. Si quis tabernarius non traxerit, vel vendiderit vinum ad rectam mensuram, solvat solidos viginti.

C. 21. Si quis Juratus reperierit in taberna urceum, vel

Digitized by Google

aliud imprestitum non tenentem bucciam, frangere debeat, et tabernarius solvat solidos quinque.

C 22. Si quis reperietur panem, vel vinum, vel aliam rem plusquam positum fuerit vendere, solvat solidos parvorum viginti, et quilibet teneatur accusare.

C. 23. Si quae mulieres rumorem facerent, debeant portare lapidem ad collum circa locum, vel solvere solidos parvorum quadraginta

C. 24 Si quis acceperit aliquod imprestitum ab aliqua persona, et non notificaverit personae, solvat solidos parvulos quinque.

C. 25 Si quis pro debito amiserit causam coram Dominio, solvat solidos parvorum quinque.

C. 26 Si quis promiserit laborare aliqua die alicui personae, et laborare noluerit, solvat solidos parv. quinque Dominio, et facere operam teneatur, et si ille cui promissum est laborare laboratorem accipere nollet, per illam diem solvere debeat laboratori, et expensas facere, et si expensas facere, non vellet, quod debeat ire in hospitium super illum per illum diem.

C. 28 Si quis miserit ad molendinum bladam, molendinarius accipere non debet molduram sine praesentia hospitis vel ejus familiaris, et si contrafecerit solvat solidos parvorum viginti.

C. 28 Si quis pistor fecerit panem venalem, et in pane vel in farina repertum fuerit aliquam malitiam fuisse factam, solvat solidos parvorum quadraginta, et accusans habeat credentiam.

C. 29 Si quis blasphemaverit Deum, vel Matrem, vel Sanctos, solvat solidos viginti, medietatem Ecclesiae Sancti Joannis, et medietatem Ecclesiae Sancti Jacobi, et Potestas debeat ponere duos, vel tres ae-

cusatores, et si solvere non vellet bannum, vel non posset, quod debeat soporari ter in aqua supra pootem.

C. 30. Si quis dixerit verba injuriosa Potestati, vel Juratis sedentibus et existentibus in juditio, solvat solidos centum.

C. 31. Si quis revelaverit pignus praeconi, scilicet pignus acceperit de manibus, solvat solidos quadraginta, et si vero percusserit irato animo praeconem, vel percusserit existente in suo offitio, solvat solidos parv. centum, et credatur sacramento praeconis.

C. 32. Si praeco contrafecerit suo offitio, solvat solidos parv. octo pro qualibet hora.

C. 33. Si quis defraudaverit Quartum, vel Plovichum, solvat solidos parv. duos, et in mane faciat Quartum, vel Plovichum.

C. 34. Si quis luserit ad taxillos de nocte cum lumine, solvat solidos parvulos quadraginta, et omnes etiam ad ludum existentes eamdem poenam solvant.

C. 35. Statuimus, quod si quis mutuaverit alicui personae super ludum, sine pignore dato, vel designato spetiali, quod Dominium jus non faciat.

C. 36. Si quis intraverit hortum alicujus sine verbo, solvat solidos parv. quadraginta de die, de nocte vero centum.

C. 37. Si quis supra terrenum alterius incidet ligna ad altum, solvat solidos parv. quinque, si vero ad bassum solvat solidos decem et emendare damnum teneatur.

C. 38. Si quis acceperit ligna vel romatios de braida alicujus, solvat parv. quinque, et reficiat damnum.

C. 39. Si quis vendiderit carnes, bovinas, pro datio solvat frixacherium, de porcho frixacherios duos, de ca-

strato frixacherium, de agno, vel haedo solidos parv. quatnor.

C 40 Si quis vendiderit carnes bovinas non positas per Juratos, vel vinum, solvat solidos quadraginta parvorum.

C. 41. Si quis vendiderit carnes positas per Juratos, vel panem, vel vinum, vel aliud, et Vicinis dare nollet, solvat solidos parv, quadraginta.

C. 42 Si quis vendiderit carnes de moltono vel pecude pro carnibus de castrato, solvat solidos parv. quadraginta, et dare debeat carnes de moltono pro duobus parvolis minus quam carnes de castrato, salvo quod a festo Paschatis usque ad festum S. Petri

C. 43. Si quis vendiderit vinum ad minutum quod reperiatur, solvat solidos parvulos viginti, et datum, ...

C 44. Si quis tabernarius vendiderit vinum ad minutum, solvere debeat Juratis pro qualibet buccia . . . . . solvat solidos parvorum quadraginta.

C. 45. Statuimus et ordinamus, quod Jurati teneantur, et debeant omni mense ire circumquaque videndo ignes, et quotiescumque Dominus, vel Potestas, eis praeceperit, in poena solidorum parv. quinque, et si viderent quod ignis non bene staret, quod faciant praeceptum, quod ignis non fiat, donec aptetur in poena solidorum parv. quadraginta.

C. 46. Si quis acceperit panem, vinum, vel aliud, et ierit in externo, solvat solidos parv. quadraginta, et reficiat damnum.

C. 47. Si quis advocatus fecerit verba per aliquam personam coram Domino, vel Potestate, pro qualibet die

vel hora habeat de Vicino grossum unum, item de forense solidos parv. quatuor

C. 48 Statuimus et ordinamus, quod si aliquis mitteret aliquam rem alicui personae per aliquem nuntium, et nuntius non traderet rem personae cui mittitur, quod debeat permanere nuntius ipse in manibus Dominii, et reficiat damnum personae cui mittitur, vel mittenti, et solvat Dominio solidos quadraginta.

C 49. Si quis fecerit falsum testimonium coram Dominio, et sciatur, scindantur illi nares.

C. 50. Si quis fecerit falsum sacramentum coram Dominio, quod non habeat amplius aliquod offitium in terra Valvasoni, nec ei credatur.

C 51. Si quis laboraverit alicui personae, de opere suo credatur suo sacramento usque ad unum mensem ab inde, ultra non, salvo si probare vellet

C. 52. Si quis obligaverit aliquam rem duabus personis, et querela fiet, quod debeat permanere in manu Dominii, donec expediat pignus, et solvat in Comuni solidos centum.

C 53. Si quis Custos, vel alia persona de nocte acceperit ligna, vel aliam rem, solvat solidos quadraginta.

C. 54. Si aliquid fieret, quod obscurum esset, et non reperiretur in statuto hoc, debeat videri, et poni in dispositionem Potestatis, et Juratorum, cum Concilio Vicinorum.

C 55. Si aliquid malum fieret, quod querela non fieret, Potestas, teneatur et debeat inquirere, et justitiam facere.

C. 56 Item volumus et statuimus, quod totius banni quod fieret, medietas sit Dominorum Valvasoni, et medietas sit Dominorum Valvasoni, et medietas in Comuni, in utilitate loci.

Digitized by Google

778

C 57. Statuimus et ordinamus, quod nullus debeat sternere stramen, vel paleas causa faciendi fimum per stratas infrascriptas, videlicet in eundo ad Castrum, et eundo in Cauda mala usque ad domum Antonii de Copula, et eundo ad Ecclesiam, et eundo ad portas exteriores seu Burgi exterioris, et per viam quae ducit burgo exteriori usque ad domum muratam, quae fuit Magistri Antonii Fabri, et hoc sub poena solidorum quadraginta.

C 58. Statuimus in plena regula, quod si quis castraverit, vel castrare fecerit aliquem vitulum sine licentia Potestatis et Juratorum, solvat libras quatuor solidorum.

C 59. Item statuimus et ordinamus, quod in quolibet die Lunae feriato, non audiantur causae neque quaestiones, sed in crastino die, videlicet in die Martis audiantur et definiantur, et si in die Martis fuerit aliquod Festum feriatum, quod audiantur in die Mercurii, vel primo die post feriatum, et definiantur per Potestatem, et Juratos.

C. 60 Statuimus, et ordinamus, quod si aliqua persona, cujuscumque conditionis, fuerit tantae temeritatis, vel praesumptionis, volendo contrahere matrimonium infra aliquam filiam, nepotem, pedisequam, aut aliam vel ipsas voluerit maritare alicui personae, absque voluntate suorum majorum, parentum, vel dominorum eorum, et ad notitiam Domini Potestatis devenerit, illa persona, vel illae personae tractantes, singulae deponantur in berlinam, et ibidem maneant ad beneplacitum Dominorum.

C. 61. Item statuimus et ordinamus, quod nullus beccarius, nec aliqua persona audeat neque praesumat vendere ad stateram fegatum cum carnibus, neque milciam,

Google

neque parietos, sub poena quadraginta solidorum parv.

Finis Statutorum Nobilium Dominorum, et Vicinorum terrae Valvasoni Ad laudem, et gloriam Omnipotentis Dei, Gloriosissimae Deiparae Mariae, et Sancti Joannis Evangelistae terrae nostrae Patroni.

Ego Antonius Nicoletti Nob. Statuta suprascripta in membranis existentia fideliter exaravi, nil addens, vel minuens, in fidem.

Era Valvasone un Castello murato, sulla destra sponda del Tagliamento, lontano dal fiume circa due miglia, da Udine diciotto, e comprendeva nella sua giurisdizione undici ville, con quasi tremila abitanti, de' quali circa settecento ne' borghi annessi al Castello

I Nobili di Cuccagna, per quanto dicono le Cronache, in mezzo alle civili turbolenze, nel 1294 s'impadronirono di Valvasone, e di poi sempre legalmente l'occuparono, essendone stati investiti dai Patriarchi. Avevano seggio e voce in Parlamento, in tempo di guerra allestivano tre armati a cavallo, e dovevano abitar il Castello, e tenerlo acconciamente ristaurato, e conservarlo in servigio della Sede Aquilejese, da cui l'avevano ricevuto in feudo

Lo Statuto di Valvasone ora pubblicato non è che un breve frammento, il quale abbraccia probabilmente le sole leggi sancite, o confermate nel 24 di Aprile dell'anno 1309 Esso non derivò già dall'arbitrio dei Feudatarj, non fu imposto per forza al paese, egli è stato liberamente accetto ed approvato dai Nobili Signori e dai Vicini tutti della giurisdizione, regolarmente convocati sulla pubblica piazza, al tocco della campana come di metodo Nessuna differenza civile tra il Castello e le Ville, tra i Signori ed i Vicini, la legge era una sola, ed eguale per tutti Le multe inflitte ai trasgressori eran divise per metà, tra i Signori e il Comune, c. 56 Le cause e quistioni eran decise dal Podestà e dai Giurati, senza riserva per quelle che tocca-

vano l'interesse dei Signori, c 59. Se nasceva un dubbio nell'applicare la legge, se insorgeva un caso non compreso dallo Statuto, la decisione spettava ai Giurati, ai Vicini e al Podestà, c 54. Una sola volta fu mentovato il Castello, ma per indicare le strade principali del paese, e in quel medesimo capitolo furono ricordate due case private, delle quali una appartenente ad un fabro, c 57. Par anzi che appositamente evitassero qualunque benchè lontana allusione al Castello, ed ai Nobili Feudatarj, anche dov'era quasi richiesta dalla qualità della legge Si trattava di punire chi tradisse in altrui mano il paese, e dissero *tradimento in loco* e non in *Castro Valvasoni*, c. 2. Si trattava degl'incendiarj, e nominarono *le case* del luogo di Valvasone, e del distretto, e no il Castello, c 4. Il Feudatario e il suo Podestà, ordinavano a beneplacito ai Giurati di visitar le case, per assicurarsi che non vi fosse pericolo d'incendio, ma i Giurati decidevano se doveva farsi nei focolari qualche opportuno riattamento, e imponevano ai trasgressori la pena, c. 45 Dal tenor delle disposizioni si conosce il diverso significato delle parole *Dominus*, *Domini*, *Dominium*. *Dominus* era il Signore, il Feudatario, quello dei Nobili, il quale a nome della intiera famiglia eleggeva un Podestà, a presiedere in loro vece tutta la pubblica amministrazione. Era quello che talora sedeva in Giudizio, c. 47, insieme coi Giurati, c 59. *Domini* erano tutti quelli della nobil casa di Valvasone, i quali pare che nelle più solenni circostanze intervenissero alle convocazioni, come nell'approvazione degli Statuti, e nell'impor la pena della berlina, c. 60. *Dominium* era l'Autorità giurisdicente, costituita dal Podestà e dai Giurati, c. 25, c. 59: *coram Dominio* i giuristi di quel tempo generalmente dicevano per *coram Iudice*

Nè rechi meraviglia, che avendo uno speciale privilegio per le sue quistioni feudali, nelle altre tutta un nobile Feudatario sedesse in giudizio, non a decider egli cause, ma soltanto a promulgar la sentenza profferita dai Giurati Tale era l'antichissimo diritto in Friuli la decisione in giudizio delle controversie e quistioni, quand'anche dinanzi il Patriarca, il quale

dovova intervenire in persona in certi casi, veniva sempre fatta liberamente, secondo coscienza *secundum quod Deus sibi ministraverit* dai Giurati detti anche Astanti, i quali, ove non trattavasi di feudi, appartenevano a qualsiasi classe di Vicini, ed erano scelti non già dal Patriarca o da' suoi ministri, ma dai locali Consigli. Il Pontefice Urbano V. cui forse avevano rappresentato più i pericoli che i vantaggi della istituzione, procurò di toglierla, e di devolvere al Patriarca il potere giudiziario n. 1367, ma inutilmente. Non solo fu conservata, qual era stata sancita l'anno prima dalle Costituzioni della Patria, compilate sotto il Patriarca Marquardo, ma da un Diploma del Patriarca Antonio Panciera si vede che sempre rimasa in vigore, e fu riconfermata nell'anno 1397.

Nè in ciò solo il Friuli ebbe un'amministrazione affatto propria, e quasi popolare. Il Patriarca aveva la temporale supremazia e rappresentanza, il supremo potere veniva esercitato dal generale Parlamento, composto dai Prelati, dai Nobili, e dalle Comunità, ma nella giurisdizione interna gli abitanti partecipavano più o meno largamente del governo, sotto la presidenza di un Capitano o Podestà o Gastaldo. Udine, Cividale, Sacile, Gemona, San Daniele, Tolmezzo, Venzone, le minori città e borgate e i Castelli, per lo più circondati di mura o di fosse, custoditi alle porte, difesi da torri, con un territorio più o meno esteso al di fuori, costituivano quasi altrettanti piccoli Stati ed avevano proprie magistrature, leggi, imposte, ed armi. Al nome di Cittadino, quasi dovunque sostituivano quello più modesto di *Vicino*, ed ogni Vicino partecipava ai diritti ed ai doveri della piccola Patria. Chi dalla nascita non apparteneva ad una *Vicinia*, o *Vicinanza*, per entrarvi doveva ottener il consenso degli altri Vicini. Quindi prestava giuramento e garanzia di adempiere gli obblighi assunti, e non solo doveva stabilmente abitar nella città o terra, ma era tenuto a comperare o fabbricarsi una casa, quasi per unire indissolubilmente sè stesso e la famiglia alla Comunità di cui formava parte.

I Vicini dovevano accorrere armati ad inseguir malfat-

toni, a sedar tumulti, a custodir la città e terra, al qual effetto, come per altri doveri, eran divisi in decurie, e facevano di notte la guardia nell'interno e nelle campagne. Chiamavansi *Guaite* o *Schiriguaite*, e adempivano in qualche modo l'ufficio delle guardie nazionali, dissimili in ciò, che sopperivano del tutto ai soldati stanziali, e costituivano in tempo di pace l'unica forza pubblica. Ogni Vicino però, non solo era in obbligo di pagar tributi, e di dar mano a conservare la pubblica tranquillità, e ad eseguire ordini e sentenze, ma era chiamato anche a discutere e votar leggi, e ad amministrare le cose pubbliche. Non è qui da esaminare, se nelle singole Comunità prevalessero i Nobili od i Popolani, o se gli uni e gli altri equabilmente compartecipassero al potere, dove divisi in separati Consigli, dove raccolti in uno solo, detto *pubblico Arrengo*. È da notarsi invece, che i Vicini, entrando nei municipali Consigli, esercitavano in assai larghi limiti il poter legislativo ed amministrativo sulla città o sul territorio annesso. Perciò gli Statuti friulani comprendono Costituzioni municipali, leggi criminali, civili, annonarie, edilizie, di finanza, di pubblica economia, o leggi a tutela dell'agricoltura e delle possessioni campestri, con tali avvedimenti, che forse potrebbero essere utilmente consultati anche oggidì, da chi sa fare ragione dei tempi. Ad ogni modo, con quelle Costituzioni, con quegli Statuti, forse cento paesi del Friuli si ressero civilmente da sè, per oltre due secoli.

C. I.

In molte giurisdizioni l'omicidio di un Vicino era punito più severamente che l'omicidio d'un forestiero. Altrove l'uccisore non era sicuro nella famiglia e nei beni, se i parenti dell'ucciso spontaneamente non davano la remissione e la pace. In Valvasone, qualunque fosse la persona dell'interfetto, la pena era eguale, e gli eredi del giustiziato erano immuni da rappresaglie, e i loro beni liberi da multe. Le Costituzioni di Marquardo vietavano la confisca dei beni, e quanto all'ucci-

sore dicevano; si *personaliter haberi potest de eo justitia fiat, secundum mores Patriae Forijulii.*

C. 2, 8.

Le terre feudali, come le Comunità, costituivano quasi altrettanti piccoli Stati, gelosi della loro indipendenza, e nella frequenti lotte esposte a continue sopprafazioni. Perciò incorreva in una pena chi di notte passava le fosse che circondavano il paese; e non solo chi avesse tradita la terra, ma chi par avesse tentato di tradirla, era punito colla morte, o colla confisca dei beni. Con equa mitezza in Concordia erano salve le doti o si doveva restituirle, e ai figli del colpevole era assegnata una metà dei beni, e in mancanza di figli, ai genitori un terzo.

C. 3

In Cividale, la fustigazione e la bollatura erano pena dei piccoli furti, *fustigetur, et bulletur*, e dei più pericolosi era pena la morte, od i giudici decidevano sulla gravità del fatto. In Concordia, a chi rubava un bue o un cavallo, era imposta la multa di L. 25, o il taglio d'una mano, e a chi rubava più di un bue o più d'un cavallo, la morte.

C. 7.

Generalmente i soli Vicini potevano avere in proprietà le case e nelle proprie abitazioni si tenevano quasi inviolabili. Dall'antico Statuto di S. Daniele, a. 1357, e da quello di Concordia, c. 107, si rileva, che per costringere un Vicino renitente ad adempiere gli obblighi della Vicinia, non si entrava già con violenza in sua casa, ma si profferiva contro di lui l'interdetto. Scavavano una fossa intorno la sua casa, e proibivano a tutti di dargli acqua, fuoco e favella, finchè si fosse piegato all'obbedienza. Altrove i Vicini, per obbligarsi

più strettamente a soddisfare un debito, mettevano il patto, di altrimenti uscir di propria casa e stare sull'osteria, o di uscir dalla Patria del Friuli, finchè avessero adempiuto il dover loro. Tanto l'interdizione, quanto la *paestifera et dampnosa abusio, quod... teneantur intrare hosteriam, aut exire Patriam, donec mutuum vel depositum hujusmodi cum dampnis et expensis non fuerit persolutum...* furono abolite dalle Costituzioni di Marquardo f. 105 e 85.

Tuttavia restarono sempre le pene inflitte a chi occultamente, o in ora sospetta s'introduceva in qualche casa, contro il voler del padrone, ed a lui, pur senza prova, in ciò si prestava fede.

C. 9

In San Daniele, a 1355, era permesso portare un coltello *ad mensuram datam per Consilium*; in Cividale erano armi vietate . . . . *stochettum, falzonum, mazzam ferream, lanceam, spiotum, balistam arcum* . . . . spada e coltello non erano proibiti. Nei casi di ferite la pena del taglione, per chi non poteva pagar le multe, era quasi generale. Notabile è una legge di Gemona, posta probabilmente per le frequenti risse, la quale puniva il provocatore anche delle ferite recate altrui da chi attaccato si difendeva coll'armi.

C. 12.

Non solo tra paese e paese, ma tra cittadini di diverse città e di diversi Stati, erano in uso le rappresaglie, di volta in volta approvate dai Consigli, e con lettere speciali concesse. Perciò chi senza il debito permesso usciva di Valvasone, con animo ostile verso alcuno, era punito.

C. 13, 14.

Nelle offese verbali in Cividale non si procedeva mai per

inquisizione, ma soltanto dietro accusa, per dare adito all'oblio ed al perdono. Per le antiche consuetudini l'offensore, nel ritrattar la calunnia, doveva asserir con giuramento di non saper che la persona ingiuriata avesse commesso mai il male appostole, e doveva confessare di avere parlato spinto dall'ira. Nello Statuto di Gemona, c. 38, tra le ingiurie personali, trovasi punito con multa l'atto di dare *pherphulum*, o secondo altri codici *phirphulum*. Dopo molte ricerche in un antico libro si lesse la seguente spiegazione della barbara parola — *signum contemptus et irrisionis. Fiebat collisione pollicis cum alio digito ex quo strepitus oritur, et alio modo percutiendo manu brachium ad juncturam, ex qua percussione pars inferior brachii cum manu proiicitur versus personam contempti*

C 18.

Nella copia diceva *alicujus manifeste*, ed in conformità di altri Statuti si ha posto *manupasti*. I *manipasti* o *manupasti*, menzionati in più luoghi dalle patrie leggi, e quasi sempre nelle disposizioni relative ai pegni, pare che fossero lavoratori, i quali in qualche modo facevano parte della famiglia, da cui eran provveduti di cibo e d'ogni altra cosa bisognevole ma col solo diritto di uso, o senz'alcuno personale proprietà. In Cividale, *nullus filiusfamilias, scutifer, aut manipastus, vel discipulus*, potova impegnare, giuocare, vendere, le cose del padrone o del padre, e chi le avesse da loro accettate, doveva restituirle. E in tutta la Patria, per le Costituzioni di Marquardo, *nullus massarius, qui stat loco et foco de Massareza, nec servus nec manapastus* potevano nelle cause far testimonianza *pro eorum Dominis* f. 96

C. 23.

In quasi tutti i paesi del Friuli, le donne condannate per femminili querele ad una multa, non potendo pagarla dovevano

745

portar una pietra sulle spalle, o da una porta all'altra della città, o intorno la pubblica piazza, in modo di esser da tutti vedute.

C. 24

Imprestitum . . . non vuol dire a prestito, ma stesale, ed è voce ancor viva nel dialetto, usata anche nel c. 21, in questo medesimo senso.

C. 29.

La pena dei bestemmiatori, che non pagavano la multa, era dapertutto solenne. Lo Statuto di Spilimbergo diceva: *demergantur ter in gurgo aquae*, e così quel di Sacile, e quel di Tarcento. In Gemona e Cividale, erano posti in catene sulla pubblica piazza, per tre giorni e tre notti continue, *sine storia vel tectura*, a cielo scoperto, senza tetto e neppure una stuoja.

C. 34, 35

Giacomo Masaruet, in una carta rogata per mano di Notajo nel 1328, giura e promette a suo fratello di non giuocare mai più, nè far giuocare da altri, nè tener parte nel giuoco altrui, sia giuoco di dadi, o sia altro giuoco. Egli però nello stesso istrumento si riserva il diritto di giuocare ogni giorno per un danaro di vino e non più, col patto, che se oltrepasserà tal somma, il di lui fratello possa prendersi de' suoi beni quanti vorrà. Questo esempio, non raro, negli atti friulani di quel tempo, può far conoscere quanto profonda fosse la triste abitudine del giuoco. Di qui le pene inflitte dagli Statuti ai giuocatori, e chi li ricetta, e chi di notte presta il lume, e chi sta a vedere. Fin a un certo punto credevamo che la pubblicità rendesse meno pericolosi i giuochi, e perciò li permettevano nei giorni festivi, sulle pubbliche piazze, di giorno.

C. 36, 37, 38, 58

In uno Statuto di soli sessanta capitoli, quattro trattano delle cose agrarie; segno che i coltivatori dei campi probabilmente entravano anch'essi, se non ad approvare, almeno a suggerire le leggi.

C 26, 51.

Un riguardo pieno di equità per l'operajo dettò questi due capitoli, i quali provano che quella classe, in quei paesi poco importante, era sostenuta anch'essa ne' suoi diritti della legge.

C. 46

La copia diceva *hestenso*, si ha corretto *externo*, sulle traccie dello Statuto di Gemona, c. 120, il quale ordina che chi ha ricevuto del vino, non *esca fuori* dall'osteria senza pagarlo, qualora non abbia il permesso dell'oste, o non sia d'accordo con lui.

C 39

Il Liruti nel libro *della moneta propria e forestiera che ebbe corso in Friuli* dice, che le piccole monete coniate nell'antica zecca di Frisacco, o *Freisac*, città della Carintia, correvano col nome di frisacchesi o frixacchesi, o altro simile, e che equivalevano al valore di un danaro; soggiunge anzi, che forse i Patriarchi stessi, hanno fatto coniare anche in Frisacco i *danari aquilejesi*. Tale opinione può convalidarsi con una rubrica delle Costituzioni di Marquardo, che impone a chi entra in casa altrui, contro la volontà del padrone, la multa di XXX lire *sclavoneschas, scilicet VIII. frixacherios pro libra.* f 39. L'Abate Bianchi, ne' documenti per la storia del Friuli dal 1317 al 1325, ha stampato al N. 419 tre prospetti di tutte le monete ch'erano ivi in corso, dal 1285 al

1353, col valore ragguagliato a quello d'oggidì: a quella collezione, che comprende atti e notizie assai importanti, può ricorrere chi vuol sapere in moneta attuale l'entità precisa delle multe inflitte dallo Statuto di Valvasone. Sebbene fossero in uso nel Friuli monete d'altri paesi, e monete convenzionali, pare che tre sole qualità di moneta vi sieno state coniate. Una quasi tutta di rame detta *piccolo*, una d'argento con lega detta *danaro* o *soldo*, ed un'altra pure d'argento, che valeva il doppio d'un danaro, o chiamavasi *grosso*. Il danaro, equivalente a 14 *piccoli*, e sotto Bertrando a 16, ebbe un valore intrinseco sempre minore. Dapprima conteneva tanto argento, che al prezzo d'oggi importerebbe circa 21 centesimo di lira italiana, poi scemò di due terzi. Venti danari o soldi facevano una lira comune, e come dice la sopracitata rubrica, otto danari, o frisacchesi facevano una lira di Schinvonia.

C. 45, 54, 59

Ordinariamente ogni anno, al tempo di mutar gli uffizi, il Consiglio Municipale sceglieva tra' Vicini alcuni probi uomini, i quali prestando giuramento erano detti *Giurati*, ed oltre al decider controversie e liti, dovevano confrontar le misure de' venditori, segnar le giuste con apposito sigillo, fissar il calmiere, riscuotere dazj, e invigilare sulla pubblica amministrazione, ed anche sui pericoli di fuoco. Ne' paesi più grandi queste attribuzioni erano divise, e coloro cui toccava decider cause si chiamavano *astanti*, il qual nome è loro dato in quasi tutte le carte antiche, e specialmente nelle Costituzioni di Marquardo.

C. 45.

Mettevano una particolare attenzione a prevenire gl'incendii, quasi in ogni paese si sonava la Campana del coprifoco, in qualche città nessuno poteva uscire di notte con lume acceso, se non era bene chiuso in una lanterna, e altrove

ogni oste era obbligato a tenere in casa una scala a piuoli, lunga quattro passa Ciò forse perchè molte case erano costrutte in legno, e coperte di paglia. Lo Statuto di Valvasone nel nominare la casa di Mastro Antonio fabro aggiunge, quasi fosse una circostanza notabile, ch'era *murata* c. 57.

C. 50

In un tempo, che sui diritti e sugli uffizi pubblici generalmente si apprezzava la dignità e la potenza personale dell'uomo, non era piccola pena per lo spergiuro di venir escluso da qualsiasi civile ministero, e di esser dichiarato per sempre immeritevole di fede.

C 55.

Distinguevano l'accusa dalla inquisizione. Se taluno, con obbligar la cosa stessa a due persone recava danno a un Vicino, non procedevano al risarcimento senza di lui dimanda od accusa. Ma se commettevasi un misfatto, e che nessuno avesse mossa querela, ciò nonostante il Podestà doveva inquisire e far giustizia.

C 57.

Non volevano che le strade fossero ingombre, nemmeno di paglia o d'altre materie, che rotte e calpestate più acconciamente si prestano alla concimazione del terreno. In qualche paese era permesso di ammontichiar fieno ed altro presso casa, per uno o due giorni.

C 59.

Festum feriatum significa mercato, come si deduce dalla rubrica delle Costituzioni di Marquardo, *si quis habet jus custodiendi aliquod Festum* f 104.

752

C. 60.

Consentanea alla legge che in Friuli escludeva le donne dalla eredità, questa disposizione senza limite di età faceva dipendere il loro matrimonio dal volere dei parenti o signori a cui appartenevano.

Fu inutile sinora ogni indagine per aver sott'occhio la copia dello Statuto di Valvasone autenticata dal Notajo Nicoletti. Ma quand'anche non si potesse rinvenirla giammai, l'autorità dello Statuto ora pubblicato deriva, da molte e antiche copie esistenti, tutte conformi, delle quali anche talune in Valvasone, e più ancora dal tenore delle disposizioni, che in ogni parte combinano con quelle di altri statuti contemporanei, conservati in copia autentica, o fra essi quello di Spilimbergo.

Le Costituzioni della Patria del Friuli, compilate sotto il Patriarca Marquardo da undici giureconsulti, scelti nel Consiglio del generale Parlamento, rimontano da quanto pare all'anno 1366, e sono conservate in un bellissimo codice dal Direttore del Ginnasio liceale di Udine, Ab. Pirona.

09 233815